



CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

per i percorsi PCTO relativi ad "Eventi e Manifestazioni"

TRA

L'istituto Professionale Statale di Istruzione Superiore "Aurelio Saffi" con sede a Firenze, via del Mezzetta, 15, C.A.P. 50135, codice fiscale n. 80032250484 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Prof.ssa Francesca Lascialfari nata a Firenze il 02/06/1967, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico

E

Azienda/Ente (Soggetto ospitante) - con sede legale in
(.....), via, codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. nato a (.....) il/...../....., codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro, denominata ad oggi **PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento**, è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda/Ente, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso la location dell'evento, gli studenti in alternanza scuola lavoro su proposta di I.P.S.S.E.O.A. "AURELIO SAFFI", di seguito indicata anche come "Istituzione Scolastica", per il giorno **24/11/2023**.

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. le attività denominate "Eventi e manifestazioni" costituiscono momenti di interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro. Esso ha come situazione centrale lo svolgimento, da parte degli studenti, di momenti formativi di



lavoro presso aziende o enti che operano nei campi della convegnistica e del banqueting in modo da fare acquisire agli stessi una consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze scolastiche in un contesto lavorativo. I cd. "Eventi" hanno una durata concordata con la struttura interessata e legata a specifiche attività inserite nella sfera del congressuale, della convegnistica, del banqueting e del catering. La partecipazione a tali eventi porta i ragazzi ad essere consapevoli di percorsi che implicano delle scelte organizzative e decisionali diverse da quelle meramente esecutive e operative. Anche in tal caso l'attività formativa sul campo, attraverso il fare, vuole sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte consapevoli, attive, relativamente al loro futuro lavorativo e stimolare sempre nuovi interessi professionali. Le attività di alternanza scuola-lavoro rappresentano un reale momento di contatto con le caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e sfocia nelle diverse attività di raccordo per la formazione del curriculum degli studi.

L'attività di formazione ed orientamento relativa agli eventi e manifestazioni previsti dalla presente convenzione è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

4. Per l'evento di cui alla presente convenzione, verrà predisposto un percorso formativo personalizzato (cfr. Patto Formativo e di Orientamento) che andrà ad integrare la presente Convenzione e che dovrà essere coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, co-progettato dal tutor interno, in coordinamento con il Consiglio di classe e dal tutor esterno.

Evento oggetto della presente convenzione:

- Convegno: **"20 anni di sala operativa - Monitoraggio e comunicazione a supporto della protezione civile, nuove prospettive di sviluppo dei servizi"** che si svolgerà nella "Sala Luca Giordano" presso Palazzo Medici Riccardi, il giorno venerdì 24 novembre 2023.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno (tutor scolastico) svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- c) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- d) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- e) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- f) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno (tutor aziendale) svolge le seguenti funzioni:

- a) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- b) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- c) Supervisiona l'operato e si rende responsabile dello studente durante il suo turno di servizio anche in assenza del tutor scolastico.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:



- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 5

1. Durante lo svolgimento degli Eventi e manifestazioni, gli studente sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
- f) rispettare l'orario dell'attività previsto e concordato con il proprio tutor scolastico.

Art. 6

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari delle attività contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento degli eventi, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'accaduto, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 7

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari delle attività, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- d) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);



- e) non richiedere allo studente prestazioni di produttività, né imporre scadenze temporali nello svolgimento delle mansioni affidate. Non potrà, del pari essere richiesto allo studente lo svolgimento di:
- Lavoro notturno, cioè non oltre le ore 22.00 per gli studenti minorenni e non oltre le 23.00 per i maggiorenni; parimenti l'ingresso al mattino non dovrà avvenire prima delle ore 6.00 per il reparto pasticceria;
 - lavoro in trasferta fuori dalla sede di assegnazione. Nel caso in cui sia necessario coinvolgere gli studenti in attività fuori sede, si dovrà chiedere un previo consenso da parte dell'Istituzione Scolastica.
- f) Essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 26, compresa la previsione dei tirocinanti nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.).

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita dal percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Protocollo n. _____

Firenze, _____

(Firma per il soggetto promotore)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Francesca Lascialfari)

.....

(Firma per il soggetto ospitante)

Legale rappresentante

.....